



# CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

## ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - COMMISSIONE

(ART. 252 d.lgs. 267/2000 E DPR 12.01.2021)

**DELIBERAZIONE N. 006      SEDUTA DEL 04/02/2021**

**OGGETTO: Competenze dell'OSL determinazione massa passiva. Rettifica piano di lavoro.**

L'anno **duemila ventuno** il giorno **quattro** del mese di febbraio alle ore 15.30, convocata per le vie brevi, la Commissione si è riunita per trattare gli affari di competenza.

Seduta svoltasi:

  **X**   in presenza fisica dei componenti presso la sede comunale.

       in **modalità telematica a distanza**, anche in applicazione analogica dell'art. 73 D.L. n. 18/2020 e del DPCM 10.04.2020, art. 2, lettera T).

Nr	Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
1	Angelo Scimè	Componente	Si	
2	Giovanni Sannino	Componente	Si	
3	Loredana Filippi	Componente	Si	

### PRESUPPOSTI:

- Il Comune di Arpino (FR), con deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 30.10.2020 ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 d.lgs. n. 267/2000;
- con D.P.R. del 12.01.2021 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (Commissione), di cui all'art. 252, d.lgs. n. 267/2000 nelle persone sopra riportate;
- con atto n. 001 del 25/01/2021, la Commissione si è insediata ed ha nominato il Presidente;
- ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del DPR n. 378/1993 la Commissione assume le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta e che le deliberazioni, fatta eccezione del rendiconto della gestione, sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge;

Tanto premesso, si passa alla trattazione delle pratiche di competenza.

## LA COMMISSIONE

Premesso che in base al D.lgs. n. 267/2000 (TUEL):

- **art. 252, comma 4:** "L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il **31 dicembre dell'anno precedente** a quello dell'ipotesi di bilancio

riequilibrato e provvede:

- a) rilevazione della massa passiva;
- b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- c) liquidazione e pagamento della massa passiva."

- **art. 254, comma 3:** "Nel piano di rilevazione della **massa passiva** sono inclusi:

- a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi **entro il 31 dicembre dell'anno precedente** quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

Precisato che ai sensi del Decreto Legge n. 80/2004, art. 5, comma 2:

"2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste **tutti i debiti** correlati ad **atti e fatti di gestione** verificatisi **entro il 31 dicembre dell'anno precedente** a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, **pur se accertati**, anche con provvedimento giurisdizionale, **successivamente a tale data** ma, comunque, **non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione** di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico."

Richiamato l'articolo 254, commi 1 e 2, TUEL che prevede:

- "1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della **massa passiva** mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un **piano di rilevazione**. (...)
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione **entro 10 giorni** dalla data dell'insediamento, **dà avviso**, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione **invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare**, entro **un termine perentorio di sessanta giorni** prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la **domanda** in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione. (.....)"

Richiamato il D.P.R. n. 378/1993, articolo 9, comma 1, che prevede:

"1. L'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data di insediamento provvede a dare **pubblico avviso** mediante affissione all'albo pretorio e nei consueti luoghi pubblici dell'inizio delle attività di accertamento dei debiti per la successiva redazione del **piano di estinzione**, **indicando il termine entro il quale deve provvedere a norma di legge.**"

**Richiamata** la delibera n. 2 del 25/01/2021 della Commissione straordinaria di liquidazione "Piano di lavoro ed adempimenti preliminari";

**Vista** la deliberazione n. 21 della sezione delle autonomie della corte dei conti n. 21/sezaut/2020/QMIG "Le competenze intestate all'organo straordinario di liquidazione ai fini della determinazione della massa passiva" con la quale viene evidenziato che "...Lo spartiacque temporale tra la competenza dell'OSL e quella dell'amministrazione ordinaria è, dunque, sempre da individuarsi nella data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il primo bilancio stabilmente riequilibrato rifletterà, quindi, il bilancio non approvato prima della dichiarazione di dissesto. Infatti, a mente dell'articolo 246, comma 4, del Tuel, il dissesto decorre dal 31 dicembre dell'anno precedente qualora il bilancio di previsione non sia stato validamente approvato nell'esercizio nel quale si è resa necessaria la dichiarazione di dissesto. Viceversa, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo qualora il bilancio di previsione sia stato validamente deliberato nell'esercizio nel quale si è resa necessaria la dichiarazione di dissesto e, quindi, continuerà ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario.

**Richiamato** l'art. 246, comma 4 del TUEL "...4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso...."

**Dato atto che** il Bilancio di previsione del Comune di Arpino dell'esercizio 2020 – 2022 non è stato validamente approvato;

**Ritenuto** di dover procedere alla rettifica della Deliberazione n. 2 del 25/01/2021 della Commissione straordinaria di liquidazione "Piano di lavoro ed adempimenti preliminari" limitatamente alla data degli atti e fatti di gestione di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione.

A voti unanimi,

#### **DELIBERA**

1) DI DARE ATTO CHE:

a) l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ossia entro il **31.12.2019**;

b) la **massa passiva** di propria competenza è costituita da:

- debiti di bilancio al **31.12.2019**;
- debiti fuori bilancio al **31.12.2019**;
- debiti derivanti da procedure dichiarate estinte dal giudice dell'esecuzione;
- debiti derivanti da transazioni;

La determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base di:

a) Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 rideterminato alla data odierna con la riscossione dei residui attivi effettuate dall'Ente;

b) Residui attivi certi e revisionati dall'Ente ancora da riscuotere alla data odierna;

c) rate di mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e confermati dall'Istituto erogante;

d) altre entrate: entrate straordinarie, entrate di recupero evasione, fitti, interessi attivi sul conto

della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;

e) proventi da alienazioni di beni mobili non indispensabili;

f) proventi della cessione di attività produttive;

g) risorse finanziarie liquide da recuperare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell'Ente, recuperate anche attraverso la contrattazione dei mutui a carico della gestione ordinaria;

h) eventuale quote degli avanzi di amministrazione non vincolati;

i) eventuali contributi straordinari.

Letto confermato e sottoscritto.

SCIME' Angelo

FILIPPI Loredana

SANNINO Giovanni



# CITTA' DI ARPINO

*Provincia di Frosinone*

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio 1 certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito del Comune di Arpino [www.comune.arpino.fr.it](http://www.comune.arpino.fr.it), nella sezione dedicata all'albo pretorio on line il 05-02-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Comunale di Arpino, 05-02-2021

Il Responsabile del Servizio 1

